

Domanda raggruppata clienti italiani UBS: 20 giorni per intervenire.

L'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (di seguito "AFC") ha pubblicato in data 6 agosto 2019 sul Foglio Federale una comunicazione concernente una domanda raggruppata presentata da parte dell'Agenzia delle Entrate italiana.

In particolare, con la summenzionata lettera datata 6 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha inviato all'AFC una domanda di assistenza amministrativa richiedendo informazioni su persone fisiche che nel periodo tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 soddisfacevano 4 requisiti:

- erano titolari di uno o più conti presso UBS Switzerland AG;
- erano domiciliati in Italia;
- avevano ricevuto una comunicazione nella quale UBS annunciava la chiusura forzata del conto se non fosse stato fornito il modulo "Tassazione dei redditi di risparmio UE – Autorizzazione alla divulgazione volontaria" o altra prova di conformità fiscale del conto stesso;
- nonostante l'invio di questa lettera non siano state fornite prove sufficienti sulla conformità fiscale del conto in questione.

La comunicazione dell'AFC elenca anche i casi di esclusione dalla lista che sarà inoltrata in Italia. Sinteticamente non saranno oggetto di comunicazione i titolari dei conti che sono stati divulgati nel quadro dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, oppure nel quadro dello scambio automatico di informazioni tra Svizzera e Italia, oppure abbiano dato evidenza di aver aderito alla Voluntary Disclosure, oppure abbiano aderito ad uno scudo fiscale italiano soddisfacendo i requisiti del c.d. "juridical repatriation" ovvero venga data evidenza all'AFC dell'inclusione dei suddetti conti nella dichiarazione dei redditi ed in particolare nel quadro RW.

I titolari dei conti che non dovessero rientrare nelle suddette ipotesi di esclusione, hanno pertanto 20 giorni (decorrenti dal 7 agosto 2019) per comunicare all'AFC il loro attuale indirizzo Svizzero (nella misura in cui risiedono in Svizzera) ovvero, se residenti all'estero, a designare un rappresentante svizzero autorizzato a ricevere le notificazioni. Trascorsi i suddetti 20 giorni, l'AFC procederà ad inoltrare alla autorità italiane i nominativi individuati.

Alla luce di quanto sopra, qualora il cliente non si sia ancora regolarizzato nel proprio Paese ed è oggetto di domanda raggruppata, potrebbe valutare l'ipotesi di prendere tempo in modo di cercare di regolarizzare la sua situazione prima che l'autorità fiscale italiana ottenga i risultati della richiesta raggruppata.

In tal caso, si potrà valutare la possibilità di ricorrere contro la richiesta di domanda raggruppata e, allo stesso tempo, iniziare una procedura di regolarizzazione degli averi. Un eventuale ricorso avrà un effetto sospensivo bloccando la trasmissione dei dati verso il Paese richiedente. La decisione del TAF sarà a sua volta impugnabile di fronte al TF. Durante questo periodo di contenzioso il cliente potrà attivarsi per regolarizzare e cercare di chiudere la pratica nei confronti del fisco italiano.

Veco Advisory SA, grazie ad una lunga e comprovata esperienza maturata nell'ambito delle procedure di voluntary Disclosure e nell'assistenza a clientela per procedure di regolarizzazione spontanea, è in grado di assistere il cliente in questa delicata fase, permettendo allo stesso sia di analizzare il dossier in modo "riservato", e valutare, tra i diversi corrispondenti in Italia, la scelta del professionista italiano più appropriato tenendo conto anche di tutte le tematiche scaturenti (esempio emersione di tematiche di penal-tributario), sia di proporre ricorso alla domanda raggruppata.

Le informazioni pubblicate nel presente documento si intendono non esaustive e di proprietà di Veco Group SA. Si prega di leggere attentamente il disclaimer pubblicato sul sito internet di Gruppo. www.vecogroup.ch/disclaimer

Veco Group SA
Via Lavizzari 4
6901 Lugano
Svizzera

T +41 91 911 71 11
info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch

Lugano Londra Dubai Hong Kong Malta

Swiss Advisors 1973